

Data: 23/11/2015

Tfr ai superstiti

In caso di decesso dell'iscritto in attività di servizio (articolo 2122 del codice civile) il Tfr maturato fino a quel momento spetta al coniuge, ai figli, e, se vivevano a carico del lavoratore, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado. Se non vi è accordo tra gli aventi diritto, la ripartizione del Tfr deve farsi secondo il bisogno di ciascuno.

In assenza di tali beneficiari, il Tfr è attribuito agli eventuali eredi testamentari ovvero, ove non vi sia testamento, agli eredi legittimi.

In caso di decesso dell'iscritto dopo la cessazione dal servizio la somma maturata a titolo di Tfr, come ogni altro bene, entra a far parte dell'asse ereditario e deve essere corrisposta agli eredi testamentari o legittimi secondo le norme che regolano la successione.